

Roma, 3 maggio 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_099_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Consenso del collegio sindacale sul bilancio**

L’art. 2426 c.c., che detta i criteri di valutazione in tema di bilancio, stabilisce al n. 5 del primo comma che “i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale”, mentre al n. 6 che “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto”. La Norma 8.4 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, emanate il 18 dicembre 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2021, riprendono e confermano quanto già contenuto nelle precedenti versioni, non potendo ovviamente che prendere atto di una norma di legge e prevedere il conseguente adempimento. Per questo è ribadito che i costi pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e, per la loro natura straordinaria, possono essere iscritti nell’attivo sulla base di una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, con il consenso del Collegio sindacale. Si tratta in particolare dei costi di impianto, di ampliamento, di sviluppo e di avviamento, quest’ultimo se acquisito a titolo oneroso. Il Collegio sindacale, per fornire il proprio consenso, deve annualmente accertare che sia ragionevolmente dimostrata l’utilità futura di tali costi, che esista una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri e che sia prevedibile, con ragionevole certezza, la loro recuperabilità. A tal fine il Collegio scambia le necessarie informazioni con il soggetto incaricato della revisione. Vorrei richiamare l’attenzione sulla discrezionalità tecnica precedentemente evidenziata e ricordare che la norma civilistica in questione è titolata “criteri di valutazione”, nonché sottolineare come al Collegio sindacale sia richiesto uno specifico scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale. Con la riforma del 2003 al Collegio sindacale è stata tolta ogni forma di controllo tecnico sul bilancio, tant’è che, inizialmente, l’art. 2409-ter c.c., titolato “Funzioni di controllo contabile”, imponeva al revisore di verificare se il bilancio di esercizio corrispondeva alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se era conforme alle norme che lo disciplinavano. Il DLgs. 39/2010, emanato in attuazione della Direttiva 2006/43/Ce, ha di fatto espunto dal codice civile tutte le norme sulla revisione legale,

che quindi oggi contiene solo più le norme sul Collegio sindacale. Ciò premesso, oggi i compiti di questi due organi di controllo sono nettamente distinti, per cui il Collegio sindacale, non incaricato della revisione legale, è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, con un controllo sul rispetto, da parte degli amministratori, delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto dello stesso, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. Il Collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, la correttezza e la chiarezza sul bilancio (Norma 3.8). Allo stesso tempo l'art. 14 del DLgs. 39/2010 prevede, alla lett. a) del primo comma, che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti esprima con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e illustri i risultati della revisione, mentre al secondo comma, lett. c), dispone che la relazione comprenda un giudizio sul bilancio di esercizio, che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Fonte: Massimo Boidi, *Consenso del collegio sindacale sul bilancio inutile retaggio del passato*, in Eutekne, 2 marzo 2021.

➤ **Dalla Consulta uno stop alle troppe spese indeducibili**

Alle mere esigenze di gettito «il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l'aliquota dell'imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti». Questo passaggio della sentenza 262/2020 della Corte costituzionale (sull'ineducibilità dell'Imu) può essere considerato una sorta di “pietra miliare” per qualsiasi legislatore presente, passato e soprattutto futuro, visto che ora si parla insistentemente di riforma fiscale. Infatti, il più delle volte le discussioni su un'eventuale riforma vertono sulle aliquote, mentre andrebbe compreso che l'aspetto maggiormente significativo, per molte categorie reddituali, risulta quello della base imponibile. Questo, in particolare, nel reddito d'impresa e in quello di lavoro autonomo, dove sono presenti innumerevoli forme di indeducibilità. La Consulta non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi nell'attività d'impresa (e, quindi, anche in quella professionale), ma questo si deve giustificare, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di: a) evitare indebite deduzioni di spese di dubbia inerenza; b) evitare ingenti costi di accertamento; c) prevenire fenomeni di evasione o elusione. Pensiamo alla deduzione limitata delle spese relative agli autoveicoli o alle spese di rappresentanza (si veda la scheda a fine articolo). Oppure, sempre secondo la Consulta, si deve trattare di riprese fiscali disapprovate dall'ordinamento, come i costi da reato. Fuori da queste ipotesi, le deroghe alle deducibilità, dunque, non possono essere giustificate. In proposito, viene a mente la questione della presunta indeducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali per i professionisti. Secondo le Entrate, la deduzione spetterebbe soltanto per gli immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 oppure acquistati nel triennio 2007-09. Per gli altri immobili, nonostante la norma dell'articolo 54 del Tuir non escluda la deduzione degli ammortamenti, non sarebbe invece consentita. Si tratta, però, di un'interpretazione errata e, a questo punto, contrastante con i precetti costituzionali. Parimenti, la questione si pone per le spese incrementative dello stesso immobile strumentale del professionista. Se, infatti, si accetta la tesi che le quote di ammortamento non risultano deducibili, non lo sarebbero nemmeno le spese di

natura incrementativa. Ad ogni modo, rimane fermo che, secondo la Consulta, l'ampia discrezionalità del legislatore tributario nella scelta degli indici rivelatori di capacità contributiva non si può tradurre in un potere discrezionale altrettanto esteso nell'individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile. Peraltro, sempre la Consulta rileva che il legislatore ha espressamente identificato per gli imprenditori il presupposto dell'imposizione nel possesso di un «reddito complessivo netto». Tale indice di capacità contributiva risulta caratterizzato dal principio di inerenza, che giustamente la stessa Consulta individua in quel giudizio di carattere qualitativo, che opera su un livello “preventivo” generale e più alto rispetto alle singole disposizioni del Tuir, essendo volto a cogliere se si realizza quel necessario collegamento, anche in via prospettica, tra il componente economico e l'attività dell'imprenditore. L'inerenza, in definitiva, rappresenta una sorta di pre-requisito generale, in base al quale devono essere fatti confluire nella determinazione del reddito solamente quei componenti economici che hanno un collegamento con l'attività esercitata da parte dell'imprenditore. Queste conclusioni rivelano quanto risultino erronee quelle tesi, costantemente espresse dalla Cassazione, in base alle quali l'onere della prova sull'inerenza graverebbe sul contribuente. I giudici di legittimità non considerano, infatti, che la determinazione del reddito d'impresa è un valore netto, dato dalla contrapposizione di componenti positivi e negativi di reddito. La Cassazione non comprende, in sostanza, che la deduzione di un componente negativo di reddito non è una gentile concessione del legislatore, così da renderla assimilabile a un diritto (nell'ottica dell'articolo 2697 del Codice civile) attribuito al contribuente. La deduzione di una spesa rappresenta invece un passaggio necessario ai fini della rappresentazione unitaria del risultato imputabile alla specifica fonte produttiva (quella dell'attività d'impresa). Sicché la configurazione unitaria attribuibile all'attività d'impresa impedisce di considerare la deduzione di un costo come una sorta di diritto slegato dalla fattispecie imponibile. Il contribuente, pertanto, non deve dare alcuna prova dell'inerenza di un costo (anche se per l'inerenza, che è vicenda valutativa, si tratterebbe in realtà di un onere di allegazione, più che di prova), se non dopo che l'amministrazione ha provato la fondatezza della propria pretesa.

Fonte: Dario Deotto e Luigi Lovecchio, *Dalla Consulta uno stop alle troppe spese indeducibili*, in Il Sole 24Ore, 15 febbraio 2021.

➤ **Obblighi antiriciclaggio, caccia ai titolari effettivi delle società e dei trust Antiriciclaggio a due velocità.**

In Italia il registro dei titolari effettivi, che deve aiutare a identificare il soggetto di riferimento in caso di società o trust, ha subito lo stop del Consiglio di Stato. I giudici della sezione consultiva sugli atti normativi hanno sospeso il parere sul decreto del ministero dell'Economia, relativo all'istituzione del registro, chiedendo alcuni chiarimenti. Nel frattempo, a livello comunitario, è entrato in vigore dal 22 marzo scorso il regolamento 369/2021, che istituisce il sistema “Boris” (Beneficial ownership registers interconnection system), allo scopo di svolgere la funzione di servizio centrale di ricerca, mediante interconnessione dei registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Un sistema da cui il nostro Paese è per ora costretto a restar fuori visto che ancora non dispone del proprio registro dei titolari effettivi. Si tratta di una problematica di significativo interesse per moltissimi professionisti dell'area contabile e giuridica. Tra i principali adempimenti di intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti per l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio rispetto alla propria clientela vi è, infatti, l'individuazione e l'identificazione del

soggetto nei confronti del quale è svolta la prestazione. Obbligo di identificazione che potrebbe essere facilmente aggirato attraverso l'interposizione di una struttura societaria o altra entità simile. Da qui la necessità di individuare in quei casi il titolare effettivo e l'obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate per l'identificazione. Le modalità individuate al riguardo dal decreto del Mef hanno, però, dovuto fare i conti con le perplessità del Consiglio di Stato. In sintesi, i giudici hanno chiesto chiarimenti sull'accesso al registro da parte dei soggetti diversi dalle Autorità e dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio; sulle competenze di Camere di commercio, Registro imprese e gestore del servizio informativo; sulla mancata considerazione delle osservazioni del Garante privacy sull'opportunità di minimizzare le informazioni richieste; sulle modalità per decidere in merito ai casi eccezionali di diniego all'accesso e di inopponibilità di tali eccezioni. Chi è il beneficiario effettivo? In via generale è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima. Nel caso di società, costituisce indicazione di proprietà la titolarità di una partecipazione superiore al 25% detenuta da persona fisica direttamente ovvero tramite altra società (si veda la scheda a fianco). Nel caso invece di persona giuridica privata rilevano i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; e, in ultimo, i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. A tal fine, gli amministratori devono acquisire, sulla base delle scritture contabili e societarie, le informazioni sul titolare effettivo della società, nel caso anche richiedendole direttamente al titolare stesso. L'inerzia o il rifiuto del socio ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante. Le informazioni devono poi essere comunicate ai soggetti obbligati all'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio e alla Camera di commercio. Considerate le potenziali conseguenze dannose che potrebbero derivare di fronte all'inerzia o al rifiuto di fornire informazioni o di dichiarazioni mendaci da parte del socio - quali l'impossibilità di esercitare il diritto di voto, l'impugnabilità delle deliberazioni, ecc. - appaiono evidenti le responsabilità anche dell'organo di controllo della società. Quest'ultimo dovrà, pertanto, svolgere un'attenta vigilanza sia sugli adempimenti degli amministratori, sia su eventuali condotte omissive del socio a seguito delle richieste degli amministratori stessi.

Fonte: Antonio Iorio, Obblighi antiriciclaggio, caccia ai titolari effettivi delle società e dei trust, in Il Sole 24Ore, 26 aprile 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci